

**Tribunale di Frosinone, C – Ordinanza del 21.08.2025**

Presidente Estensore: *Buscema*

PROCESSO CIVILE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – PROVVISORIA  
ESECUTIVITÀ – ORDINANZA DI CONCESSIONE – NON IMPUGNABILITÀ

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 648 c.p.c., nel disciplinare l'istituto della esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, stabilisce espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza che accolga l'istanza di concessione, disposizione che trova corrispondenza nell'art. 649 c.p.c., il quale parimenti esclude l'impugnabilità dell'ordinanza con cui, su istanza dell'opponente e ricorrendo gravi motivi, venga disposta la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo. La chiara formulazione testuale delle due norme esclude dunque qualsivoglia gravame avverso tali provvedimenti, a nulla rilevando la loro natura latamente cautelare, atteso che la funzione propria degli stessi è quella di consentire al giudice di valutare, in via sommaria e con riferimento al solo fumus della pretesa azionata, l'intensità probatoria degli elementi forniti dalle parti, così da rendere esecutivo, ancorché provvisoriamente, ovvero paralizzare temporaneamente l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, in attesa della definizione del giudizio di opposizione.